

(N. 64)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA, PAVAN, VITALONE, BONIFACIO, COLOMBO** Vittorino (V.), **D'AGOSTINI, FALLUCCHI, CERAMI, MIROGLIO, RIGGIO, D'AMELIO, BAUSI, SAPORITO, LOMBARDI, SCARDACCIONE, MEZZAPESA, RUFFINO e SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

Costruzione di alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo il testo, già approvato nella passata legislatura dal Senato, che presenta ancora la sua piena validità, con il necessario aggiornamento.

La particolare situazione in cui operano le forze di polizia (Arma dei carabinieri, Pubblica sicurezza, Guardia di finanza), nell'attuale delicatissimo momento che il Paese attraversa a causa dell'esplosione della criminalità comune e politica con turbative sempre più preoccupanti dell'ordine pubblico, esige una speciale sensibilità ed attenzione verso i problemi del personale, sul quale, in definitiva, grava il peso di tale situazione rendendone sempre più ingrate e rischiose le prestazioni.

In questa prospettiva, particolare riflessione merita il problema del reperimento, nella

sede di servizio, di un alloggio accessibile alle possibilità economiche di tali dipendenti, problema che è fonte di disagio gravissimo per i coniugati, i quali rappresentano oltre i due terzi della forza in servizio.

La mancata soluzione a tutt'oggi di tale problema, che anche se di portata generale assume per il personale delle forze di polizia aspetti del tutto peculiari, attesi i più frequenti trasferimenti di sede cui esso è soggetto per le preminenti necessità di servizio, è causa di profondo malcontento per gli interessati con negativi riflessi sull'indispensabile serenità di animo che dovrebbe essere assicurata a chi è esposto a quotidiano rischio della vita.

Il fenomeno è inoltre causa di non minore disturbo per la funzionalità di un così delicato settore della vita nazionale ove si ponga

mente agli ostacoli sempre maggiori che il problema del reperimento di un alloggio pone alla mobilità del personale.

Più specificamente, l'Amministrazione:

trova intuibili resistenze quando per esigenze di servizio è costretta a disporre trasferimenti;

è sottoposta a continue pressioni dirette ad ottenere l'assegnazione nei luoghi di origine (praticamente la sola Italia meridionale, pressochè unica fonte di reclutamento), dove gli interessati hanno maggiore possibilità di sistemazione alloggiativa;

subisce la continua perdita di personale che, una volta contratto matrimonio, sempre per il medesimo motivo, preferisce licenziarsi per rientrare ai luoghi di provenienza.

È pertanto indispensabile risolvere con assoluta urgenza il problema.

A tale scopo si propone la realizzazione di un piano pluriennale di acquisizione di alloggi di servizio secondo una programmazione da parte delle Amministrazioni interessate, che privilegi le sedi ove maggiore sia l'esigenza di servizio.

Con l'unito disegno di legge si autorizza il Ministro dell'interno all'attuazione di un programma di intervento straordinario per un importo complessivo di lire 650 miliardi ripartiti in quattro anni finanziari.

L'esecuzione di tale programma, in relazione agli attuali costi, dovrebbe comportare la disponibilità di circa 18.000 alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La spesa è stata graduata negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 con un importo di scarsa

rilevanza nel primo anno, in considerazione delle indispensabili procedure preliminari, sebbene con il disegno di legge proposto vengano introdotte alcune deroghe alle norme vigenti per poter procedere con criteri di semplificazione e di snellimento.

Infatti, pur trattandosi di costruzione di alloggi, si è disposta la concessione in proprietà da parte del comune, fermo restando a carico dello Stato il costo delle aree e delle opere di urbanizzazione, non essendo possibile considerare tale costruzione nell'ambito dei servizi pubblici.

Peraltro, ai fini delle costruzioni di cui trattasi, potranno anche essere utilizzate, ove del caso, aree demaniali disponibili.

In considerazione poi dell'esigenza di attuare nel più breve tempo possibile la costruzione degli alloggi destinati alle predette categorie di personale, si autorizza il Ministro dell'interno ad affidare la realizzazione delle opere ad una società a prevalente partecipazione statale che sarà indicata dall'IRI, la quale avrà il compito di reperire le aree, provvedere alle sistemazioni urbanistiche, redigere i progetti di massima e procedere agli atti occorrenti per l'esecuzione dei lavori, mediante appalti ad imprese o a consorzi di imprese.

Con l'occasione, sembra opportuno rilevare che da un punto di vista generale il disegno di legge, indubbiamente, considerata la notevole consistenza dei fondi assegnati all'iniziativa, verrà a determinare riflessi favorevoli sia nel settore delle costruzioni che in quello della mano d'opera, apportando conseguentemente anche un contributo alla diminuzione del fenomeno della disoccupazione nel settore edilizio e nello stesso tempo assicurando forme di investimento socialmente utili, con l'adozione di strumenti e di procedure più rapide e adeguate alle finalità da conseguire.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro dell'interno è autorizzato a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Il programma per gli interventi straordinari di cui al precedente comma è predisposto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'interno, da apposita commissione nominata dal Ministro medesimo.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta da un rappresentante, rispettivamente, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La commissione di cui al precedente comma provvede:

- 1) all'individuazione delle località di maggiore fabbisogno di alloggi per il personale di cui al primo comma, in relazione alle unità stabilmente presenti;
- 2) all'indicazione del numero degli alloggi da costruire in ciascuna sede di servizio;
- 3) all'individuazione delle località da destinare alle costruzioni.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze, per quanto è attinente alla competenza dei servizi demaniali.

Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa, dà comunicazione al Parlamento del programma attuato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 650 miliardi, fermo restando che i pagamenti non devono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in appositi capitoli di bilancio dello stesso Ministero in ragione di:

- lire 54 miliardi per il 1983;
- lire 180 miliardi per il 1984;
- lire 200 miliardi per il 1985;
- lire 216 miliardi per il 1986.

La ripartizione temporale degli stanziamenti, di cui al precedente comma, potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 3.

Gli alloggi di servizio previsti dalla presente legge sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato. Gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il comune o chi per esso cede in proprietà allo Stato le aree necessarie per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, fermo restando, per il Ministero dell'interno, l'obbligo al versamento del corrispettivo in misura pari al costo per l'acquisizione delle aree ivi compresa la quota parte delle spese per le opere di urbanizzazione. Le modalità e le condizioni per il versamento di detto corrispettivo sono determinate, anche in de-

roga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, in apposite convenzioni il cui schema verrà approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro e, per quanto attinente alla competenza dei servizi demaniali, col Ministro delle finanze.

Art. 4.

Ai fini del precedente articolo 3 possono essere utilizzate eventualmente anche aree di proprietà dello Stato.

La utilizzazione di aree di cui al precedente comma viene disposta dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il comune interessato, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 5.

Alle opere edilizie previste dalla presente legge è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge, anche per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad affidare in concessione l'attuazione del programma previsto dalla presente legge, sentiti i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica e previa designazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a società a prevalente partecipazione statale, che provvede per l'esecuzione dei lavori mediante appalti, restando estese le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il concessionario può procedere a progettazioni e costruzioni anche attraverso consorzi di imprese.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici a mezzo di una speciale delegazione, integrata da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero delle finanze, esprime il proprio parere su tutti i progetti di massima ed esecutivi. Le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, sono eseguite da una o più

speciali commissioni tecniche nominate con decreto del Ministro dell'interno. Le commissioni svolgono anche la sorveglianza dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro dell'interno, con propri decreti, predispone le norme regolamentari ai fini dell'assegnazione degli alloggi in concessione e di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, stabilisce i criteri per la determinazione dei canoni di concessione e per la gestione e la manutenzione degli alloggi.

Art. 7.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, in legge 16 ottobre 1975, n. 492, e dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

È abrogata la legge 6 marzo 1976, n. 52.

Le somme eventualmente accreditate, in applicazione della sopraindicata legge 6 marzo 1976, n. 52, sull'apposito conto corrente ivi previsto, dovranno essere versate al bilancio dell'entrata statale con imputazione al capitolo 2368, concernente entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1983, valutato in lire 54 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.